

## Le nuove misure del governo

# Pignoramenti facili: l'onere della prova ora grava sul debitore

Sergio Governale

**P**ignoramenti più facili per i creditori che «svuota» di significato il fondo patrimoniale che molti cittadini, imprenditori o professionisti solitamente costituiscono per tutelare la propria abitazione dai rischi del futuro e dai debiti del lavoro. Partendo inoltre da un assunto chiave: il creditore non ha più l'onere di provare le sue ragioni che spetta quindi al debitore, una sorta di presunzione di colpevolezza. Per professionisti e imprenditori l'ultimo decreto legge, numero 83 del 27 giugno 2015, «mira in gran parte a sostenere le ragioni delle banche nel recupero dei crediti nei confronti dei morosi».

> Segue a pag. 7

## Il decreto

# Libero accesso alle banche dati pignoramenti più facili e veloci

## Scudo per stipendi e pensioni, meno vincoli sui patrimoni

Sergio Governale

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Con il risultato, inoltre, che il provvedimento potrebbe ingolfare ulteriormente il contenzioso civile e ingessare ancor di più la nostra già provata e debole economia.

Prima di capire perché, partiamo dalle novità appena introdotte dal governo innanzitutto in materia di pignoramenti di stipendi e pensioni. Il decreto legge appena licenziato e pubblicato l'altro giorno in Gazzetta autorizza i creditori ad accedere alle banche dati informatiche del Fisco e delle altre pubbliche amministrazioni per effettuare la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare. La facoltà per i creditori di rivolgersi all'ufficiale giudiziario affinché, tramite il proprio computer, ricercasse gli «averi» dei debitori all'interno dell'ana-

grafe tributaria, dei conti correnti, del Pubblico registro automobilistico, dei terminali dell'Inps era stata già prevista l'anno scorso ma non essendo mai intervenuta la normativa di attuazione alcuni tribunali

avevano negato agli avvocati l'utilizzo di questo strumento.

Termina quindi la caccia al tesoro dei conti dei debitori, magari tramite società investigative. Tali dati saranno infatti di-

sponibili per tutti, non solo per Equitalia e il Fisco. Chiunque potrà quindi conoscere in tempo reale, collegandosi a Internet, presso quale banca il debitore ha il conto corrente su cui deposita la pensione o lo stipendio. Come detto, pe-

rò, le somme percepite dal debitore a titolo di stipendio o di pensione depositate in banca saranno pignorabili in misura minore. In particolare, se l'accreditamento in banca avviene prima del pignoramento, le somme potranno essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale. Se invece l'accredito avviene nella stessa data del pignoramento o dopo, le somme potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice e, comunque, non oltre il quinto. La novità è che questi nuovi limiti valgono per tutti i creditori e non solo per lo Stato. Per Equitalia come per le banche, i fornitori o i professionisti.

Ed ecco allo «svuotamento» di fatto del fondo patrimoniale, quello che per anni è stato lo strumento più usato dagli italiani per tutelare i propri beni immobiliari, anche se per

fini non sempre leciti, diventa ora un contenitore privo di gran parte della sua utilità. Con la nuova norma, che dovrà essere approvata dal Parlamento per diventare definitiva, il creditore che si senta pregiudicato nelle proprie ragioni da un atto di cessione dei beni del debitore - come una donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale o un trust - potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l'atto stesso, la cosiddetta revocatoria. Fino al mese scorso chiunque vendeva un bene, lo donava, costituiva un trust o un fondo patrimoniale entro i cinque anni successivi all'atto era soggetto alla revocatoria. Il creditore, presentando ricorso, poteva rendere inefficace l'atto a condizione che dimostrasse al giudice l'intento fraudolento del debitore (e la consapevolezza dell'acquirente). Ora, con la riforma, la banca o qualsiasi altro creditore può procedere all'esecuzione forzata, mettendo ad esempio all'asta la casa, anche senza aver esperito l'azione revoca-

toria. L'unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest'ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di donazione, vendita, costituzione di fondo patrimoniale o trust.

Scatta così un'automatica presunzione di colpevolezza. Senza considerare che il debitore dovrà necessariamente opporsi con l'aggravio dell'anticipo delle spese processuali; dell'onere della prova che prima era a carico del creditore; infine, del rischio che, nelle more del giudizio di opposizione, la casa venga venduta all'asta o, quantomeno, il giudice gli imponga di lasciare l'immobile e trovare un'altra abitazione.

Pur dando un giudizio positivo su alcuni capitoli della riforma della giustizia, il presidente dell'Ordine dei **commercialisti** di Napoli, Vincenzo Moretta, parla di «timidi cambiamenti. In materia di riforma fiscale (con i cinque decreti delegati appena varati, ndr) il Governo, dopo una lunga attesa, non soddisfa le aspettati-

ve: in un Paese che punta alla ripresa oggi ci vuole più coraggio, ma soprattutto un'azione incisiva a favore delle imprese in crisi. I provvedimenti in tema di pignoramenti nel decreto legge sulla giustizia, che intendono scoraggiare gli atti finalizzati a sottrarre i beni ai creditori, potremo valutarli solo dopo il primo periodo di applicazione, ma c'è il rischio che finiscano per ingolfare il sistema». Concorde il leader di Confcommercio Napoli Pietro Russo: «Ci aspettavamo dal governo provvedimenti per aiutare le Pmi a uscire dalla crisi. Invece la pressione fiscale continua a crescere, così come la disoccupazione. I consumi sono fermi e i redditi delle famiglie sono tornati indietro di decenni. Siamo molto preoccupati anche per le nuove procedure che accelerano i pignoramenti, che alimentano la sfiducia».

**La stretta  
Il debitore  
potrà  
tutelarsi  
prima  
che arrivi  
il verdetto  
del giudice**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

